



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 25/02/2013

COMUNE DI CISTERNINO

Modifiche Statuto comunale

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate le seguenti modifiche, integrazioni e sostituzioni al vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 12.12.2001, integrata da chiarimenti resi con deliberazione n. 7 del 5.02.2002 e resa per presa d'atto dalla Sezione Provinciale di Controllo di Brindisi nella seduta del 22.12.2002, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.07.2006:

All'art. 1, comma 4, in coda, dopo "...e i loro interessi particolari;" è aggiunto il seguente capoverso:  
- ispira le sue azioni ed iniziative al rafforzamento dell'Europa federale e alla formazione della cittadinanza europea.

All'art. 1, comma 6, in coda, dopo "...necessaria allo scopo;" è aggiunto il seguente capoverso:  
- nel riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune.

L'art. 3, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità è effettuata all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale dell'Ente.

Degli stessi dovrà, comunque, essere assicurata l'affissione in appositi spazi aperti al pubblico nel Palazzo Comunale, al fine di consentire una loro maggiore pubblicità.

L'art. 3, comma 5, è riformulato come segue:

5. Il Segretario Comunale ne cura l'inserzione nell'Albo on-line avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Lo Statuto è integrato con l'art. 4/bis:

Art. 4/bis

Organismi Collegiali Pari Opportunità

1. Il Comune riconoscendo nella differenza di generi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni tecniche e/o elettive, negli Enti, Aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad assicurare la presenza di entrambi i generi.

L'art. 5, comma 9, è integrato come segue:

9. Il Consiglio può riunirsi in qualsiasi periodo ed anche in luoghi diversi dalla sede propria, previa disposizione del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, in particolare, per dibattere problemi di particolare importanza, anche congiuntamente con consigli di altri enti locali. Le sue adunanze sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.

All'art. 6, comma 11, in coda, dopo "...almeno due consiglieri comunali." è aggiunto il seguente capoverso:

Solo i candidati Sindaci proclamati consiglieri potranno formare gruppi con un solo componente.

L'art. 7, comma 5, è riformulato come segue:

5. Ai consiglieri comunali è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni consiliari nell'importo previsto dalle disposizioni vigenti. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

L'art. 9, comma 2, è riformulato come segue:

2. Il Sindaco ha la rappresentazione legale dell'Ente, anche in giudizio, ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

L'art. 9, comma 4, è riformulato come segue:

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale, coordina, programma e stimola l'attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

L'art. 13, comma 8, è riformulato come segue:

8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Il Sindaco può attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo o di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, non parteciperà alle sedute della Giunta comunale, né avrà poteri decisionali e non avrà nei confronti dei Funzionari e Responsabili dei vari servizi nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i consiglieri comunali in quanto tali. Dell'incarico e/o delega deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale.

L'art. 16 è riformulato come segue:

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite massimo previsto dalla legge. La determinazione del numero compete al Sindaco, assicurando la presenza di generi.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in numero massimo di due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto, con il solo diritto di parola.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici

devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

All'art. 17, comma 4, sono eliminate le parole:

(e la contestuale nomina del legale patrocinatore dell'Ente è di competenza della Giunta, che ne assume il relativo impegno di spesa).

L'art. 22, è integrato con i commi 3,4,5, come segue:

3. L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Generale e dai vari Dirigenti/Responsabili di servizio con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

4. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.

5. Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente.

Dall'art. 26, sono eliminate dal titolo le parole:

Direttore generale

Dall'art. 26, comma 2, è eliminato l'ultimo periodo:

(Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale.)

L'art. 44, comma 1, è integrato come segue:

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare o del Consiglio Comunale, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singoli provvedimenti già assunti.

L'art. 44, comma 5, è integrato come segue:

5. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni comunali ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.